



28 novembre 2014

Commento alla modifica del 28 novembre 2014 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

A. Contesto

La legge federale del 4 ottobre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (di seguito denominata «legge») è in vigore dal 1° febbraio 2003. La sua durata di validità era fissata inizialmente a otto anni, ossia fino al 31 gennaio 2011; con la modifica del 1° ottobre 2010 è stata prorogata di quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2015. La legge e la relativa ordinanza hanno posto le basi per un programma d'incentivazione che si prefigge di promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia di bambini, permettendo così ai genitori di conciliare meglio la famiglia con il lavoro o una formazione.

Il 26 settembre 2014 il Parlamento ha approvato il disegno di modifica della legge che proroga la durata di validità della legge di quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2019. Al contempo, ha approvato anche un credito d'impegno di 120 milioni di franchi per l'intero periodo di proroga.

La modifica dell'ordinanza del 9 dicembre 2002² sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (di seguito denominata «ordinanza») è resa necessaria dalle nuove disposizioni legali. Si tratta in particolare di adeguare le disposizioni transitorie e di stabilire come trattare le domande di aiuti finanziari inserite in una lista di attesa a causa dell'esaurimento del terzo credito d'impegno.

Le modifiche della legge e dell'ordinanza entreranno in vigore il 1° febbraio 2015.

B. Commento ai singoli articoli

Art. 15

Cpv. 1

Secondo l'articolo 6 della legge, le domande di aiuti finanziari devono essere presentate prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta, dell'inizio dell'attuazione della misura o dell'avvio del progetto a carattere innovativo. Il prolungamento del programma d'incentivazione entrerà in vigore il 1° febbraio 2015. A partire da questa data, potranno essere presentate nuove domande di aiuti finanziari. Per permettere alle strutture che apriranno o aumenteranno l'offerta nel corso del mese dell'entrata in vigore della modifica della legge che prolunga il programma di presentare una domanda di aiuti finanziari derogando all'articolo 6 della legge, è stato necessario introdurre una disposizione transitoria. Questa disposizione si applica anche al settore della custodia in famiglie diurne e ai progetti a carattere innovativo.

¹ RS 861

² RS 861.1

L'ordinanza prevedeva una disposizione transitoria analoga già nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003.

Cpv. 2

Poiché la durata di validità della legge e dell'ordinanza sono limitate nel tempo, dopo il 31 gennaio 2019 l'UFAS non potrà più decidere in merito alla concessione di aiuti finanziari. Dopo questa data, inoltre, non potrà più concludere alcun contratto di prestazioni per progetti a carattere innovativo.

L'articolo 15 capoverso 2 fissa un termine ultimo oltre il quale non sarà più possibile presentare domande di aiuti finanziari. Il lasso di tempo tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019 permetterà all'UFAS di esaminare le domande, chiedere e ottenere eventuali informazioni supplementari ai richiedenti, consultare i Cantoni competenti, decidere sulla concessione di aiuti finanziari o negoziare e concludere contratti di prestazioni. Al momento le domande di aiuti finanziari presentate all'UFAS risultano spesso incomplete, il che costringe l'Ufficio ad avviare accertamenti che richiedono un notevole impegno in termini di tempo.

Questa disposizione è analoga a quella prevista nella versione dell'ordinanza del 1° febbraio 2011, che fissava anch'essa all'articolo 15 un termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuti finanziari.

Cpv. 3

Poiché era prevedibile che il terzo credito d'impegno stanziato per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2015 si sarebbe esaurito prima della sua scadenza, il 6 dicembre 2012 il DFI ha stabilito – in virtù dell'articolo 4 capoverso 3 della legge – un ordine di priorità³, affinché gli aiuti finanziari siano ripartiti il più equamente possibile tra le regioni. Le domande inserite in una lista di attesa in virtù di quest'ordine di priorità e che non è stato possibile trattare per mancanza di mezzi saranno esaminate dall'UFAS nel quadro del prolungamento del programma. Si tratta di domande di aiuti finanziari concernenti strutture la cui apertura o aumento dell'offerta è prevista tra i mesi di agosto 2014 e gennaio 2015. A partire dal 1° febbraio 2015, l'UFAS comunicherà agli organi responsabili di tali strutture che le loro domande di aiuti finanziari saranno esaminate nel quadro del prolungamento del programma. In caso di decisione favorevole, gli aiuti finanziari concessi saranno finanziati mediante il quarto credito d'impegno.

L'ordine di priorità non si applica alle nuove domande di aiuti finanziari presentate a partire dal 1° febbraio 2015 nel quadro del prolungamento del programma; queste ultime saranno trattate secondo la massima «chi primo arriva, meglio alloggia».

Art. 16 cpv. 3

Analogamente alla durata di validità della legge, anche quella dell'ordinanza è prorogata di quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2019.

Le domande di aiuti finanziari potranno dunque essere accettate fino al 31 gennaio 2019.

Per permettergli di portare a termine l'esecuzione della legge, dopo tale data l'UFAS resterà abilitato a prendere decisioni che fissano l'importo definitivo degli aiuti finanziari concessi a una struttura o a un progetto nonché a procedere al pagamento degli aiuti finanziari.

Per consentire la prosecuzione senza soluzione di continuità del programma d'incentivazione, la presente modifica di ordinanza entrerà in vigore il 1° febbraio 2015, contemporaneamente alla modifica della legge.

³ Ordinanza del DFI del 6 dicembre 2012 sull'ordine di priorità nell'ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia; RS 861.2